

ESENTE dall'imposta di bollo ai  
sensi dell'art. 16 – Tabella – All.  
"B" del D.P.R. 642/1972.

**REG. N. 1668/2019**

**COMUNE DI REMANZACCO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'O.I.V.**

**(ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)**

Tra le seguenti parti:

il **COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI** rappresentato dal  
Responsabile del Servizio del personale Nicoletta Cattelan in esecuzione  
della deliberazione giunta n. 17 del 28.01.2019;

il **COMUNE DI MANZANO**, rappresentato dal Responsabile del Servizio  
del personale dott.ssa Debora Donati, in esecuzione della deliberazione  
giunta n.12 del 21.01.2019

il **COMUNE DI PREPOTTO**, rappresentato dal Responsabile del Servizio  
del personale rag. Gianni Bon, in esecuzione della deliberazione giunta n.  
6 del 30.01.2019

il **COMUNE DI PULFERO** rappresentato dal Responsabile del Servizio  
del personale Roberto Filipig, in esecuzione della deliberazione giunta n.  
11 del 21.01.2019;

il **COMUNE DI REMANZACCO** rappresentato dal Responsabile del  
Servizio del personale D.ssa Debora DONATI, in esecuzione della  
deliberazione giunta n. 19 del 23.01.2019;

il **COMUNE DI SAN LEONARDO** rappresentato dal Responsabile del  
Servizio del personale D.ssa Eva Stanig in esecuzione della deliberazione  
giunta n. 7 del 21.01.2019;

**PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs. n. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l'altro, modificato il sistema dei controlli interni ed abrogato conseguentemente alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286/1999;

- lo stesso Decreto n. 150/2009 prevede l'istituzione dell'organismo indipendente di valutazione;

- che la Regione Friuli Venezia Giulia, all'art. 42 della L.R. 18/2016 ha previsto e disciplinato l'organismo di cui sopra prevedendo che ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3 dello stesso articolo ed esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo esecutivo che lo nomina;

PRESO ATTO CHE: ogni Comune deve dunque dotarsi di un organismo di valutazione e che può farlo anche in forma associata;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni attinenti il funzionamento dell'O.I.V. (organismo indipendente di valutazione).

##### **Art. 2 - Sede e durata**

La sede dell'O.I.V. viene individuata presso il Comune di Remanzacco che assume la funzione di Comune capofila.

La presente convenzione ha durata dal 1.1.2019 fino al 31.12.2021 rinnovabile per un ulteriore triennio ai sensi di legge;

La convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito per mutuo consenso dichiarato dalla Giunte Comunali dei comuni aderenti.

### **Art. 3 - Composizione e durata in carica**

L'O.I.V. è un organo collegiale, formato da 3 componenti di cui 2 Segretari comunali scelti fra quelli in servizio presso i Comuni che aderiscono alla convenzione e un componente esterno. I Segretari comunali non possono essere membri dell'O.I.V. che opera presso l'ente in cui prestano servizio. La durata della nomina dell'O.I.V. è di 3 anni, fermo restando che tale nomina termina, comunque, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della presente convenzione.

### **Art. 4 - Componente esterno**

Il componente esterno viene individuato dal Comune di Remanzacco e deve essere in possesso dei requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche per garantire la continuità dell'attività intrapresa.

### **Art. 5 - Requisiti e cause di incompatibilità**

I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di requisiti di elevata professionalità e di esperienza maturata nel campo del management, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

Si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative. La revoca dell'O.I.V. avviene con deliberazione giuntale del Comune capofila, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine degli enti o in contrasto con il

ruolo assegnato. Il singolo componente dell'O.I.V. decade per assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive.

#### **Art. 6 - Competenze dell'O.I.V.**

L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta;
- c) valida la relazione sulla prestazione; la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone alla giunta la valutazione annuale dei vertici delle articolazioni organizzative dell'ente e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
- f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 7 - Diritto di accesso**

L'O.I.V. ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati e detenuti dai Comuni aderenti, ritenuti utili dall'O.I.V. stesso per l'esercizio delle proprie attività.

I Segretari comunali, gli incaricati di P.O. e i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'O.I.V..

#### **Art. 8 - Compenso e riparto spese**

Al componente esterno dell'O.I.V. verrà corrisposto un compenso annuo netto di € 5.000,00= (oltre agli oneri IVA e INPS di legge) in proporzione all'effettiva durata della nomina. mentre i Segretari comunali svolgeranno la loro prestazione a titolo gratuito.

Il compenso è ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

#### **Art. 9 - Recesso, penalità e scioglimento del vincolo convenzionale**

Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso di cui al precedente comma impone al Comune recedente l'accollo delle spese poste a suo carico per l'intera durata in carica dell'O.I.V..

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.

L'eventuale contenzioso tra gli enti convenzionati è demandato al collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 11.

#### **Art. 10 - Modifiche della convenzione**

Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte Comunali degli enti convenzionati.

Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata sono approvati dalle Giunte Comunali dei Comuni che recedono o che aderiscono.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

#### **Art. 11 - Controversie**

Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- uno dalla Conferenza dei Sindaci;
- il terzo di comune accordo fra i due arbitri come sopra nominati.

Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

#### **Art. 12 - Disposizioni in materia di privacy**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di privacy, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai

sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990 come modificato dall'art. 6, co. 2, l. 221/2012, la presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale, di cui all' articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Remanzacco, lì 29 gennaio 2019

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

COMUNE DI MANZANO

COMUNE DI PREPOTTO

COMUNE DI PULFERO

COMUNE DI REMANZACCO

COMUNE DI SAN LEONARDO